



AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Dr. Martha Stocker

*Assessorin für Sozialvorsorge und Familienpaket, für die
Ordnung der öffentlichen Betriebe für Pflege- und
Betreuungsdienste und für die regionale Zusatzrente* *Assessora alla previdenza e al pacchetto famiglia,
all'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla
persona e alla previdenza complementare*

Agli Istituti di patronato della
Regione Trentino-Alto Adige
LORO SEDI

Ai CAF della Provincia di Trento
LORO SEDI

All'Agenzia
per lo sviluppo sociale ed
economico
Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige
via Canonico Michael Gamper, 1
39100 BOLZANO

Al Servizio lavoro
Provincia autonoma di Bolzano-
Alto Adige
via Canonico Michael Gamper, 1
39100 BOLZANO

Al Dipartimento Lavoro e Welfare
Provincia autonoma di Trento
via Gilli, 4 - Centro Nord Tre
38122 TRENTO

All'Agenzia provinciale
per l'assistenza e la previdenza
integrativa
piazza Silvio Pellico, 8
38122 TRENTO

Al Servizio Lavoro
Provincia autonoma di Trento
via Gilli, 4
38122 TRENTO



All'Agenzia del Lavoro
della Provincia autonoma di
Trento
via Guardini, 75
38121 TRENTO

Alla Pensplan Centrum S.p.A.
via della Mostra, 11/13
39100 BOLZANO

Bolzano, 11 settembre 2013
Prot. n. 19713 st/MS

Oggetto: Circolare in merito alla legge regionale 12 settembre 2013, n. 6 riguardante *[Modifica della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2 concernente "Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa) e successive modifiche e alla legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 concernente (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale) e successive modifiche" e della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche]* e al decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 60 concernente *"Modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) approvato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni."*

Si comunica che sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 di data 17 settembre 2013 sarà pubblicata la legge regionale 12 settembre 2013, n. 6 di cui all'oggetto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sul medesimo bollettino sarà altresì pubblicato il decreto del Presidente della Regione 11 settembre 2013, n. 60 concernente *"Modifiche al nuovo regolamento di esecuzione della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) approvato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2008, n. 3/L e successive modificazioni."*

LEGGE REGIONALE N. 6/2013

La legge regionale n. 6/2013 è composta di due articoli.



Il primo, strettamente di carattere tecnico, riguarda la sostituzione della norma finanziaria contenuta nella LR n. 2/2013 a suo tempo impugnata dal Governo e qui rivista allo scopo di superare l'impugnativa medesima; il secondo, di rilevanza fondamentale per l'attività di tutti gli operatori del settore, riguarda la modifica dei **requisiti residenziali per l'accesso all'assegno regionale al nucleo familiare** che sono stati innalzati a **cinque anni** per tutti/e i/le destinatari/ie dell'intervento (rimane salva la deroga per i cittadini comunitari e le cittadine comunitarie per la quale si rinvia al punto 9 della presente circolare).

A tale ultimo proposito si informa inoltre che contestualmente il requisito della residenza storica anagrafica è stato portato da dieci a **quindici anni**.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della LR n. 6/2013 la modifica dei requisiti residenziali ha efficacia nei confronti delle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in discorso ovvero a decorrere dal **18 settembre 2013**.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 60/2013

Le modifiche al regolamento di esecuzione della LR n. 1/2005 approvato con D.P.Reg. n. 3/L del 2008 si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 8 luglio 2013, n. 4 concernente "Modifica di leggi regionali in materia di previdenza integrativa, nonché di finanziamento e ordinamento delle Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano" che, come noto, ha apportato importanti modifiche alla LR n. 1/2005 e alla LR n. 7/1992.

La modifica più importante riguarda sicuramente quella introdotta dall'art. 7 del decreto in argomento che prevede che in provincia di Trento saranno attivati gli interventi di cui agli art. 1, comma 4 (Contributo per chi si astiene parzialmente dal lavoro per accudire i figli), 2 (Contributo per chi si astiene dal lavoro per assistere familiari non autosufficienti) e 4 (Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa) della LR n. 1/2005, mentre in provincia di Bolzano continueranno ad essere attivi gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della LR n. 1/2005 e non sarà invece attivato l'art. 4 della medesima legge regionale.

Tralasciando le modifiche prettamente tecniche, si riportano di seguito le ulteriori modifiche maggiormente significative apportate al D.P.Reg. n. 3/L del 2008:

1. Sono state soppresse le disposizioni relative alle vecchie norme sul lavoro discontinuo abrogate dalla LR n. 4/2013 e, conseguentemente, sono stati soppressi tutti i richiami alle disposizioni medesime;
2. Si prevede che gli interventi di cui agli articoli 6-ter della LR 7/1992 (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e 4 della LR 1/2005 (Interventi previdenziali a sostegno delle persone disoccupate o che riducono l'attività lavorativa) non spettino ai titolari di pensione diretta (art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.Reg. n. 60/2013);



3. Con riferimento ai nuovi requisiti residenziali previsti ora dalla suddetta LR n. 6/2013, si specifica che in caso di accesso all'assegno regionale al nucleo familiare la residenza storica richiesta è valutata unicamente mediante i registri anagrafici comunali (art. 1, comma 1, lettera e) del D.P.Reg. n. 60/2013);

4. Si estende anche all'intervento di cui all'art. 6-ter della LR n. 1/2005 la norma che prevede che i contributi versati in una delle forme pensionistiche complementari si considerano relativi all'anno in cui viene materialmente effettuato il versamento, indipendentemente dalla data della valuta o dall'anno al quale il fondo imputa il versamento stesso (art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.Reg. n. 60/2013);

5. Sono stati aggiornati gli importi e i periodi relativi ai contributi previsti per chi si astiene dal lavoro per accudire i figli e i familiari non autosufficienti in conformità a quanto previsto dalla LR n. 4/2013 (artt. 2 e 3 del D.P.Reg. n. 60/2013);

6. Sempre in armonia con quanto previsto dalla LR n. 4/2013 sono state introdotte le nuove definizioni di familiari non autosufficienti che danno diritto al contributo di cui all'art. 2 della LR n. 1/2005 (art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.Reg. n. 60/2013). In particolare si intende non autosufficiente:

- a) in provincia di Bolzano, la persona che si colloca nel secondo, terzo o quarto livello assistenziale, previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9;
- b) in provincia di Trento, la persona beneficiaria del sussidio economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), punto 3 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 ed attivato ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, oppure dell'assegno di cura di cui all'articolo 10 della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15;

7. Conseguentemente è stato abrogato il comma 13 dell'art. 3 del D.P.Reg. n. 3/L del 2008 che prevedeva che nel caso in cui il/la richiedente prestava assistenza contemporaneamente a più di un familiare non autosufficiente il contributo poteva essere concesso in provincia di Bolzano anche solo in presenza del secondo livello assistenziale e in provincia di Trento in presenza solo di un bisogno elevato di assistenza (art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.Reg. n. 60/2013);

8. Per quanto riguarda l'assegno al nucleo familiare si prevede che gli eventi che determinano la revoca della concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare o la rideterminazione del relativo importo abbiano effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati, salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma (art. 4, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. n. 60/2013);

9. Sempre con riferimento all'assegno regionale al nucleo familiare, ai fini della valutazione del requisito della residenza, i soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) sono equiparati ai/alle cittadini/e italiani/e. Ai/Alle cittadini/e comunitari/ie residenti all'estero che prestano la



propria attività lavorativa sul territorio regionale o sono iscritti/e come richiedenti lavoro presso gli uffici del lavoro della regione ai sensi degli articoli 65 e 65-bis del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) l'assegno spetta a prescindere dalla residenza limitatamente al periodo di prestazione dell'attività lavorativa e/o di disoccupazione in regione tenuto in ogni caso conto di quanto previsto dall'articolo 68 (Regole di priorità in caso di cumulo) del Regolamento (CE) medesimo. Pertanto ai cittadini comunitari e alle cittadine comunitarie residenti in Italia l'assegno spetterà solo qualora possano far valere 5 anni di residenza o la residenza storica di 15 anni (art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.Reg. n. 60/2013);

10. Un'altra importante novità in materia di assegno al nucleo familiare riguarda il fatto che per le domande relative agli anni 2014 e segg. l'assegno spetterà fino al settimo anno di vita del bambino o della bambina in base alla colonna con un figlio, solo nel caso in cui il/la bambino/a sia l'unico/a figlio/a all'interno del nucleo familiare. Qualora invece nel nucleo familiare ci siano più figli o equiparati di cui uno/una solo/a minorenni, sarà considerato facente parte del nucleo familiare anche il/la figlio/a o equiparato/a maggiorenne più giovane, se convivente con il/la richiedente e risultante dalla certificazione anagrafica dello/a stesso/a e l'assegno spetterà in base alla colonna con due figli. Sarà pertanto valutata anche la sua condizione economica. Qualora il/la figlio/a o equiparato/a minorenni sia disabile, l'assegno spetterà in base alla colonna con due figli della Tabella C) fino al compimento del diciottesimo anno di età. Compiuto il diciottesimo anno, l'assegno spetterà sulla base della colonna con un figlio (art. 4, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.Reg. n. 60/2013);

11. L'ultima novità significativa riguarda il contributo previsto dall'art. 4 della LR n. 7/1992. E' stato infatti elevato a 20 mila euro il limite della condizione economica sotto il quale si ha diritto di beneficiare del contributo previdenziale previsto per coloro che effettuano la prosecuzione volontaria all'INPS ai fini della costituzione della pensione obbligatoria (art. 6, comma 1, lettera b) del D.P.Reg. n. 60/2013);

12. Si segnala infine che per le finalità di cui all'articolo 6-ter della LR 7/1992 (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni) è autorizzata a decorrere dall'esercizio 2014 la spesa annua complessiva di euro 400 mila da ripartirsi in base alle esigenze manifestate dalle due Province autonome. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie assegnate le Province stesse sono autorizzate a disciplinare con propri provvedimenti criteri di priorità per l'accesso agli interventi nonché per graduare l'entità degli stessi in relazione ai medesimi criteri di priorità. Tale disposizione vale anche per le risorse messe a disposizione per la gestione degli interventi di cui agli artt. 1, 2 e 4 della LR n. 1/2005 (art. 8, comma 1 del D.P.Reg. n. 60/2013).

13. In armonia con quanto previsto dalla LR n. 4/2013 le modifiche previste ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 11 si applicano alle domande relative alla copertura previdenziale di periodi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e/o alle domande relative a periodi di astensione dal lavoro o di disoccupazione decorrenti dalla medesima data. Le modifiche previste ai punti 3, 8 e 9 si applicano alle domande per l'assegno regionale



al nucleo familiare presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della LR n. 4/2013 ossia dal 10 luglio 2013. Le modifiche previste al punto 10 si applicano alle domande per l'assegno regionale al nucleo familiare relative agli anni 2014 e seguenti.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore informazione o chiarimento si porgono cordiali saluti.

dott.ssa Martha Stocker
Assessora regionale